

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983

Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1991²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 settembre 1992

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1993

(Stato 7 marzo 2007)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,

firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di un'unione più stretta fra i suoi membri;

considerando che, per ragioni d'equità e di solidarietà sociale, è necessario preoccuparsi della situazione delle vittime di reati violenti intenzionali che hanno subito pregiudizi al corpo o alla salute nonché di coloro che erano a carico di vittime decedute in seguito a tali atti;

considerando che è necessario introdurre o sviluppare regimi di risarcimento in favore di queste vittime da parte dello Stato sul cui territorio sono stati commessi tali reati, segnatamente per i casi in cui l'autore del reato sia ignoto o privo di mezzi;

considerando che è necessario stabilire disposizioni minime nell'ambito in questione; vista la Risoluzione (77) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime di reati,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Principi fondamentali

Art. 1

Le Parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie per l'applicazione dei principi enunciati nel Titolo I della presente Convenzione.

RU **1993** 1152; FF **1990** II 709

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU **1993** 1151

Art. 2

(1) Se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire:

- a) coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale;
- b) coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto.

(2) Il risarcimento di cui nel paragrafo 1 precedente è accordato anche se l'autore non può essere perseguito o punito.

Art. 3

L'indennizzo è accordato dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato:

- a) ai cittadini degli Stati Parti alla presente Convenzione;
- b) ai cittadini di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa residenti permanentemente nello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.

Art. 4

Il risarcimento copre, secondo il caso, almeno i seguenti elementi del pregiudizio: perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita d'alimenti.

Art. 5

Il sistema di risarcimento può stabilire, all'occorrenza, per l'insieme o per gli elementi dell'indennizzo, un limite superiore oltre il quale e una soglia minima sotto la quale non è versato alcun risarcimento.

Art. 6

Il sistema di risarcimento può fissare un termine entro il quale devono essere presentate le richieste di risarcimento.

Art. 7

Il risarcimento può essere ridotto o soppresso tenuto conto della situazione finanziaria del richiedente.

Art. 8

(1) Il risarcimento può essere ridotto o soppresso a causa del comportamento della vittima o del richiedente prima, durante o dopo il reato, o in relazione con il danno causato.

(2) Il risarcimento può anche essere ridotto o soppresso se la vittima o il richiedente è implicata(o) nella criminalità organizzata o appartiene a un'organizzazione dedita a reati violenti.

(3) Il risarcimento può parimenti essere ridotto o soppresso nel caso in cui una ripara-zione totale o parziale fosse contraria al senso di giustizia o all'ordine pubblico.

Art. 9

Al fine di evitare un doppio risarcimento, lo Stato o l'autorità competente può im-putare sul risarcimento accordato oppure richiedere alla persona indennizzata qual-siasi somma, relativa al pregiudizio, ricevuta dall'autore del reato, dalla sicurezza sociale, da un'assicurazione o proveniente da qualsivoglia altra fonte.

Art. 10

Lo Stato o l'autorità competente può essere surrogato(a) nei diritti della persona indennizzata sino a concorrenza della somma versata.

Art. 11

Le Parti si impegnano a prendere i provvedimenti adeguati affinché informazioni concernenti il sistema di risarcimento siano a disposizione degli eventuali richiedenti.

Titolo II Cooperazione internazionale

Art. 12

Salva l'applicazione degli accordi bilaterali o multilaterali di mutua assistenza conclusi tra Stati contraenti, le autorità competenti delle Parti devono accordarsi mutuamente, a richiesta, la massima assistenza possibile nell'ambito coperto dalla presente Convenzione. A tal fine, ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande d'assistenza e di darvi seguito e ne informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

Art. 13

(1) Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) del Consiglio d'Europa è tenuto a informare in merito all'applicazione della presente Convenzione.

(2) A tal fine, ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni informazione utile concernente le proprie disposizioni legislative o regolamen-tari inerenti alle questioni coperte dalla Convenzione.

Titolo III

Clausole finali

Art. 14

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa è sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 15

(1) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14.

(2) Per ciascuno Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

Art. 16

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione mediante decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa³ e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in Comitato.

(2) Per gli Stati aderenti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente a un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 17

(1) Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il o i territori ai quali s'applica la Convenzione.

(2) Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore rispetto a detto territorio il primo giorno del mese seguente a un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

(3) Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, mediante notifica

³ RS 0.192.030

al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese seguente a un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 18

(1) Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di far uso di una o più riserve.

(2) Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

(3) La Parte che ha formulato una riserva in merito a una disposizione della presente Convenzione non può esigere che un'altra Parte applichi tale disposizione; tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, può pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

Art. 19

(1) Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(2) La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo a un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 20

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e agli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a) ciascuna firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 15, 16 e 17;
- d) qualsiasi altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1983, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa e agli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 7 marzo 2007⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Albania*	26 novembre 2004	1° marzo 2005
Austria*	30 agosto 2006 A	1° dicembre 2006
Azerbaijan	28 marzo 2000 A	1° luglio 2000
Belgio	23 marzo 2004	1° luglio 2004
Bosnia e Erzegovina	25 aprile 2005	1° agosto 2005
Ceca, Repubblica*	8 settembre 2000	1° gennaio 2001
Cipro*	17 gennaio 2001	1° maggio 2001
Danimarca ^a	9 ottobre 1987	1° febbraio 1988
Estonia	26 gennaio 2006	1° maggio 2006
Finlandia	15 novembre 1990	1° marzo 1991
Francia*	1° febbraio 1990	1° giugno 1990
Germania*	27 novembre 1996	1° marzo 1997
Lussemburgo	21 maggio 1985	1° febbraio 1988
Norvegia	22 giugno 1992	1° ottobre 1992
Paesi Bassi ^b	16 luglio 1984	1° febbraio 1988
Portogallo	13 agosto 2001	1° dicembre 2001
Regno Unito	7 febbraio 1990	1° giugno 1990
Isola di Man	1° giugno 1995	1° giugno 1995
Romania	15 febbraio 2006	1° giugno 2006
Spagna	31 ottobre 2001	1° febbraio 2002
Svezia	30 settembre 1988	1° gennaio 1989
Svizzera	7 settembre 1992	1° gennaio 1993

a La Conv. non s'applica alle Isole Faerøer né alla Groenlandia.

b La Conv. s'applica al Regno in Europa.

* Riserve e dichiarazioni (gli * del campo d'applicazione non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati partecipanti relative alle autorità competenti, conformemente all'art. 12).

Le riserve, dichiarazioni e autorità competenti non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d'Europa:

<http://conventions.coe.int> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

⁴ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

